



Riferimento: nota Settore VAA n. 0337064|21/03/2022

AI **SETTORE VALUTAZIONI  
E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**  
[@paleo](mailto:@paleo)

**OGGETTO:** [SCA\_0102] – Programma Operativo Nazionale FEAMPA 2021-2027 – Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l’Acquacoltura - Procedimento di Valutazione Ambientale Strategica di competenza statale – comunicazione di avvio delle consultazioni pubbliche - **CONTRIBUTO**

Con la nota sopra emarginata è stato comunicato l’avvio delle consultazioni pubbliche del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di competenza statale, del programma in oggetto.

È stato inoltre comunicato il link informatico al quale è possibile consultare la documentazione del programma e, al fine di coordinare i contributi interni regionali, di inviare contributi e osservazioni entro la data del 15 aprile p.v..

Il PON FEAMPA, in sintesi, mira a sostenere interventi volti a preservare e ripristinare il capitale naturale europeo attraverso le politiche sulla biodiversità, nonché a rendere più sostenibile il sistema alimentare connesso alla pesca, all’acquacoltura e al mare.

Per il perseguimento di tali finalità vengono determinate più priorità strategiche, a loro volta declinate in obiettivi specifici ai quali conseguono singole azioni.

Tanto premesso, in qualità di struttura tecnica regionale competente per la materia per la difesa del suolo, a riscontro e a titolo di **contributo**, si rappresenta quanto segue.

Il contributo è, in generale e con riferimento alle competenze istituzionalmente assegnate, relativo ai temi ambientali “suolo” e “acque”, e, in particolare, al tema del “rischio idraulico-geomorfologico” con riferimento al rischio di alluvioni di “tipo” fluviale e al rischio di dissesti di versante.

A livello nazionale il riferimento normativo della specifica pianificazione di settore è costituito dalla Sezione I, “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione”, della Parte terza, “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche”, del D. Lgs. n. 152/2006, ovvero del Piano di Bacino Distrettuale, o anche, semplicemente, dai suoi stralci funzionali quali ad esempio quello del settore dell’assetto idrogeologico (PAI).

Il richiamo appena svolto appare del tutto opportuno in considerazione della necessità di inclusione di tali strumenti di pianificazione nel quadro di riferimento rispetto al quale valutare la coerenza del Programma oggetto di procedura:

- richiesta nel parere n. 29 del 29/11/2021 della Sottocommissione VAS della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS;
- e conseguentemente attuata nel Rapporto preliminare cfr. pag. 208.

In considerazione del livello attuale di elaborazione del programma in fase di procedura, rispetto al tema in questione, appaiono sufficienti le raccomandazioni della commissione ministeriale che, per migliore chiarezza e completezza, potrebbero essere integrate con il richiamo al suddetto stralcio funzionale dell’assetto idrogeologico (PAI) del Piano di Bacino Distrettuale.



Per organicità di contributo e non potendo escludere che nelle successive fasi “operative” del programma si possa verificare che la puntuale previsione degli interventi strutturali da realizzare richieda ulteriori e specifiche procedure di VAS e, successivamente, dedicati procedimenti di VIA, si formulano comunque al settore regionale in indirizzo richiami ad atti e disposizioni di rilievo regionale, o derivanti da funzioni amministrative esercitate dalla Regione nella parte in cui acquistano valenza integrativa e carattere di compatibilità con i contenuti della pianificazione di settore di competenza delle Autorità di bacino distrettuali di cui all’articolo 63 del D. Lgs. n. 152/2006.

Si richiama la procedura prevista dall’articolo 15, comma 2, della L.R. 13/99 “Disciplina regionale della difesa del suolo” che stabilisce l’obbligo di verifica, in sede di approvazione degli strumenti urbanistici comunali (ovvero di interventi che ne determinino una loro variazione), della compatibilità degli stessi strumenti con i contenuti dei piani di bacino della legge quadro; la relativa funzione amministrativa, precedentemente esercitata dalla Provincia, è stata trasferita alla Regione (che nell’attuale organizzazione la esercita per il tramite dei denominati Settori Genio Civile Marche Nord e Marche Sud), ai sensi dell’art. 2, commi 1 e 2, della l.r. 3 aprile 2015, n. 13.

Inquadrata la specifica pianificazione di settore e le disposizioni regionali previste per la verifica con essa della coerenza delle previsioni del Programma oggetto di procedura di VAS:

- quanto al tema delle **alluvioni fluviali**, ad integrazione, e con previsioni compatibili con i contenuti dei Piani di Bacino Distrettuali, si richiama L.R. n. 22 del 2011, con la quale sono state previste la Verifica della Compatibilità Idraulica (V.C.I.) degli strumenti di pianificazione territoriale e la Verifica per l’Invarianza Idraulica (V.I.I.) delle trasformazioni territoriali; i criteri tecnici per l’esecuzione di tali verifiche sono stati approvati con delibera di Giunta regionale n. 53 del 27 gennaio 2014 modificata con delibera di Giunta regionale n. 671 del 20 giugno 2017.
  - La V.C.I., riguardante il processo urbanistico, risulta necessaria in caso di approvazione di strumenti urbanistici (ovvero di interventi che ne determinino una loro variazione) dai quali derivi una trasformazione territoriale in grado di modificare il regime idraulico; il rilascio dell’eventuale parere, qualora necessario, risulta essere competenza in capo alla struttura regionale del Settore Genio Civile competente per territorio.
  - La V.I.I., riguardante invece il processo edilizio, risulta necessaria in caso di rilascio di titolo abilitativo ad attività di trasformazione comportanti variazione di permeabilità superficiale e l’accertamento del rispetto delle previsioni della citata DGR n. 53/2014 e s.m.i. compete all’ente preposto in via ordinaria al rilascio del titolo abilitativo alle opere; tuttavia nei casi di approvazione di piani o programmi dai quali conseguano trasformazioni di apprezzabile consistenza risulta necessaria una valutazione preventiva delle strategie da porre in atto nella successiva fase realizzativa.
- Quanto al tema dei **dissesti di versante** appare opportuno il richiamo alle previsioni dell’articolo 89 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” ai fini della verifica della compatibilità delle previsioni degli strumenti urbanistici (generali e particolareggiati) e loro varianti con le condizioni geomorfologiche del territorio – anche in questo caso la competenza amministrativa risulta essere in capo alla struttura regionale del Settore Genio Civile competente per territorio.

Cordialmente.

**IL DIRIGENTE**  
ing. Stefano Stefoni

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.



Ministero della Transizione Ecologica  
Direzione generale Valutazioni Ambientali  
[VA@pec.mite.gov.it](mailto:VA@pec.mite.gov.it)

e, p.c.

Direzione Protezione civile e sicurezza del  
territorio

**Oggetto:** [SCA\_0102] Programma Operativo Nazionale FEAMPA 2021-2027 Fondo Europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura. Procedimento di Valutazione Ambientale Strategica di competenza Statale – Trasmissione osservazioni.

Con nota acquisita al prot. reg. n. 0320134 del 17/03/2022, il Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) ha comunicato l'avvio delle consultazioni pubbliche di VAS per il Programma Operativo Nazionale FEAMPA 2021-2027 Fondo Europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura.

Con nota 337064 del 21/03/2022 il Settore valutazioni e Autorizzazioni ambientali ha comunicato ai soggetti interessati nel territorio della Regione Marche le modalità e i termini per le consultazioni in corso, chiedendo agli uffici regionali l'invio del proprio contributo al fine di fornire al ministero le osservazioni in forma coordinata.

Nell'ambito dell'istruttoria interna è stato acquisito il contributo della Direzione Protezione Civile e Sicurezza del Territorio (ID 25805247 del 29/03/2022) che si allega integralmente alla presente.

Il Programma Operativo oggetto della presente procedura dà attuazione nel territorio italiano al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), finalizzato alla promozione di una pesca e di una acquacoltura competitive, redditizie e sostenibili sotto il profilo ambientale, oltreché socialmente responsabili e finalizzate ad uno sviluppo territoriale equilibrato ed inclusivo delle zone di pesca e acquacoltura.

Il Rapporto Ambientale analizza il contesto in maniera approfondita, con particolare riferimento agli aspetti maggiormente rilevanti per i settori della pesca e dell'acquacoltura.

Gli effetti negativi individuati sono per lo più poco significativi su larga scala. In alcuni casi, come per gli effetti derivanti dall'Operazione 5 "Investimenti in infrastrutture fisiche nei porti di pesca esistenti, per tipologie di intervento più impattanti gli effetti ambientali potranno essere valutati a livello locale con le previste procedure valutative (VIA).

Si prende atto che gli effetti negativi (non significativi) individuati nella VAS, soprattutto in relazione alla Priorità 1, sono riferiti al rafforzamento delle attività economiche di pesca e ad essa connesse, e al conseguente aumento di pressione che da questo deriva. Per quanto di competenza, si concorda sulle misure di mitigazioni e sulle possibili raccomandazioni individuate.

Nella Priorità 2, per l'Operazione 32 – Investimenti produttivi per un'acquacoltura sostenibile, nel rapporto ambientale (par. .1.3.1.8) in relazione all'intervento "*allevamenti di molluschi in sospensione*" è stato identificato un effetto negativo sul tema rifiuti derivante dall'utilizzo ed il successivo smaltimento delle reti da mitilicoltura (le cosiddette calze), che è una delle categorie di

rifiuto plastico più comune sulle spiagge e sui fondali. Tuttavia, la poca significatività dell'impatto viene giustificata dalle risorse "poco rilevanti" che verrebbero destinate a tale operazione. Si ritiene che per tale aspetto, anche in ragione del fatto che l'operazione è finalizzata all'acquacoltura "sostenibile" dovrebbero essere rafforzate le misure di mitigazione e orientamento, non limitandole a "possibili" criteri di primalità per l'utilizzo di materiale biodegradabile.

Per la stessa Operazione, in riferimento alle "vasche a terra per l'allevamento di specie marine" sono stati individuati effetti negativi sia in relazione alla qualità delle acque (inquinanti di origine organica e/o prodotti chimici utilizzati a fini terapeutici), sia a carico degli ecosistemi (per fenomeni di sedimentazione delle sostanze contenute nelle acque di deflusso che potrebbero esercitare pressioni sugli habitat bentonici sublitoranei). Tra le raccomandazioni e mitigazioni tuttavia l'aspetto dell'inquinamento delle acque non è preso in considerazione.

Infine, in riferimento all'intervento "stagni, vasche e raceways a flusso continuo per l'allevamento di acqua dolce", i maggiori impatti individuati nel rapporto ambientale sono in relazione alla qualità delle acque e alla biodiversità. Per il primo aspetto, si fa riferimento al fatto che la realizzazione e l'ampliamento di impianti di acquacoltura d'acqua dolce può provocare l'immissione di sostanze provenienti dalle escrezioni e dalle feci dei pesci e dal mangime non consumato, prevalentemente ammoniaca, nitrati, fosfati e carbonio organico, e sostanze chimiche impiegate negli allevamenti, come ad esempio gli antibiotici, nelle acque superficiali riceventi. Si rileva inoltre che i rischi di un peggioramento della qualità delle acque crescono quando un numero eccessivo di allevamenti è posto sullo stesso corpo d'acqua. In relazione a tali aspetti, le mitigazioni indicano priorità per quelle tipologie di interventi volte a ridurre tale tipo di rischio. Per quanto riguarda la biodiversità, si rileva che tali impianti implicano prelievi di acqua che possono ridurre la portata del deflusso del corso d'acqua naturale a cui si attinge, almeno nel tratto fra prelievo e rilascio. La riduzione della portata nei tratti sottesi, anche qualora sia garantito il deflusso minimo vitale, comporta uno stress, con potenziali impatti, sulle risorse biotiche presenti e sugli habitat presenti, impatti che sono esacerbati dalle dinamiche dei cambiamenti climatici in atto. In relazione a tali aspetti non sono state individuate misure di mitigazione. Non sono state inoltre fornite indicazioni rispetto alle pressioni derivanti dal cumulo di impianti sulla stessa asta fluviale.

Si ritiene pertanto fondamentale che le misure di mitigazione e le raccomandazioni siano integrate con accorgimenti atti ad evitare gli impatti negativi valutati, che, come nei casi sopra citati per l'operazione n. 32, non possono essere dichiarati non significativi a priori. È altresì necessario che le raccomandazioni inserite nel rapporto ambientale diventino integrante degli strumenti attuativi del Programma.

Cordiali saluti

- Allegati: Nota Direzione Protezione Civile e Sicurezza del Territorio (ID 25805247 del 29/03/2022)

Il funzionario VAS  
Gaia Galassi

Il Dirigente  
Roberto Ciccioni

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

Classifica 400.130.30.SCA\_0102